

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Circolare F.L. 2/2017

ALLE PREFETTURE-UTG LORO SEDI

(ad esclusione delle regioni Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Sicilia)

e, p.c.

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato

PEC: rgs.ragioniereregionale.coordinamento@pec.mef.gov.it

- Dipartimento delle Finanze

PEC: df.udg@pce.finanze.it

AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

PEC: dg.tpl@pec.mit.gov.it

OGGETTO: Rimborso dell'IVA sul trasporto pubblico locale.

1. Premessa

L'articolo 9, comma 4, della legge 7 dicembre 1999, n. 472, prevede il rimborso agli enti locali, da parte dello Stato, dell'IVA corrisposta in relazione alla gestione dei servizi di trasporto pubblico locale. In applicazione di tale disposizione con decreto 22 dicembre 2000 del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione, del Ministero delle Finanze e del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2001, n. 3, sono state dettate le modalità applicative e di erogazione del contributo (a decorrere dall'anno 1999) ed approvate le relative certificazioni che gli enti locali sono tenuti a produrre. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del richiamato decreto applicativo del 22 dicembre 2000, l'erogazione del contributo è disposta dal Ministero dell'Interno in favore delle province, dei comuni, delle unioni di comuni, delle città metropolitane e delle comunità montane, ad eccezione degli enti appartenenti alle regioni Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Sicilia.

Si evidenzia che l'insieme degli enti che possono essere considerati potenziali beneficiari del

contributo in esame, come delineato dal ripetuto decreto ministeriale, è stato successivamente rideterminato per il verificarsi delle seguenti circostanze.

Con una pronuncia del supremo organo di giustizia amministrativa è stato stabilito che i consorzi tra enti locali **possono essere assegnatari** del contributo di che trattasi.

Viceversa, **non possono presentare** la certificazione per essere ammessi alla contribuzione le province, le città metropolitane, i comuni delle regioni a statuto ordinario ed i comuni della regione Sardegna, in quanto le risorse relative al contributo in argomento sono state fiscalizzate nei confronti dei medesimi enti a seguito delle disposizioni normative in materia di Federalismo Fiscale introdotte a partire dall'anno 2011.

Da tale complesso processo di riordino del sistema dei trasferimenti erariali statali sono rimaste escluse le province della Sardegna che sono ancora comprese tra gli enti beneficiari.

Per ulteriori approfondimenti su tali aspetti si rimanda a quanto precisato con circolare F.L. 5/2013 del 13 febbraio 2013, consultabile sul sito internet di questa Direzione centrale nella sezione "Le Circolari e i decreti" alla pagina <http://finanzalocale.interno.it/circ/fl5-13.html>.

Restano parimenti esclusi da detta assegnazione, come già su evidenziato, le province (liberi consorzi comunali per la Regione Sicilia) i comuni, le unioni di comuni, le città metropolitane e le comunità montane facenti parte delle regioni Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Sicilia.

2. Enti locali che possono presentare le certificazioni al Ministero dell'Interno e termini di presentazione

Ai fini del rimborso dell'IVA di cui in premessa, possono presentare le certificazioni al Ministero dell'Interno nel caso in cui abbiano conseguito maggiori oneri derivanti dai contratti di servizio per la gestione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, stipulati in applicazione all'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, i seguenti enti:

- unioni di comuni;
- consorzi;
- comunità montane;
- province della regione Sardegna, tenendo conto della successione nei rapporti giuridici tra enti locali derivante dalla nuova articolazione provinciale a seguito del riordino previsto dalla Legge Regionale 4 febbraio 2016, n. 2.

Le certificazioni riportate nel citato decreto attuativo del 22 dicembre 2000, da presentare al Ministero dell'Interno, sono il **modello "B"** con cui l'ente dichiara l'importo che presume di pagare nel corso dell'anno a titolo di IVA, ed il **modello "B1"** relativo al dato definitivo (a consuntivo) dell'IVA pagata dal medesimo ente nell'anno precedente.

Al fine dell'assegnazione, nell'anno 2017, del contributo in esame la certificazione di cui al **modello**

"B" deve essere prodotta entro il termine del **28 febbraio 2017**.

E' fissato al **2 maggio 2017** (il 30 aprile ed il 1° maggio risultano festivi) il termine ultimo per presentare il **modello "B1"** relativo al dato definitivo dell'IVA pagata per la gestione del servizio di trasporto pubblico nell'anno 2016.

3. Tardiva e mancata trasmissione delle certificazioni

La tardiva o mancata presentazione del **modello "B"** entro il termine del **28 febbraio 2017**, comporta la mancata corresponsione, entro il **30 giugno 2017**, della prima rata, nel limite del 70 per cento dei pagamenti delle spese relative agli oneri di cui all'articolo 3 del decreto applicativo del 22 dicembre 2000, relative all'anno 2017.

La tardiva o mancata presentazione del **modello "B1"** entro il termine del **30 aprile di ciascun anno** (in questo esercizio fissato al 2 maggio 2017 per i motivi innanzi precisati), comporta la perdita del diritto alla corresponsione del relativo contributo e determina il recupero da parte del Ministero dell'Interno della prima rata versata eventualmente entro il 30 giugno dell'anno precedente e in generale la perdita del diritto alla corresponsione del contributo.

La mancata presentazione entro il termine del 28 febbraio 2017 del **modello "B"** non pregiudica la possibilità per gli enti di trasmettere, per l'assegnazione del trasferimento erariale concernente l'anno 2017, il **modello "B1"** entro il 30 aprile 2018.

Gli enti dovranno trasmettere le predette certificazioni alla Prefettura -Ufficio Territoriale del Governo competente per territorio.

Per il rispetto dei predetti termini verrà presa in esame la data d'arrivo (se consegnata a mano) o quella del timbro postale (se spedita).

4. Adempimenti delle Prefetture-UTG

Le Prefetture-UTG avranno cura di acquisire in banca dati i certificati dagli enti locali, utilizzando l'apposita procedura attivabile dall'intranet ministeriale, provvedendo anche alla scansione del certificato. A tali fini la procedura informatica prevede l'acquisizione dei files corrispondenti alla scansione dei certificati. Tutti i certificati dovranno essere in ogni caso acquisiti ed inseriti nella procedura, anche se pervenuti fuori termine, digitando gli appositi campi che riportano la data d'arrivo (se consegnata a mano), o quella del timbro postale (se spedita). Quelli pervenuti fuori termine saranno accantonati dallo scrivente Ministero, al momento dell'elaborazione delle somme spettanti ai singoli enti richiedenti.

L'avvenuta acquisizione di certificati presentati fuori termine che, si chiarisce, ha finalità

esclusivamente conoscitiva, deve essere notificata all'ente dalla Prefettura-UTG competente per territorio, con contestuale comunicazione dell'avvenuta perdita del diritto o non ammissione alla contribuzione erariale.

Si ribadisce, che la mancata presentazione nei termini del modello "B" non pregiudica per gli enti la possibilità di trasmettere il modello "B1" per l'assegnazione del trasferimento erariale richiesto sulla base del dato definitivo riportato.

La trasmissione informatica dei dati comporta che la certificazione su supporto cartaceo pervenuta alle Prefetture-UTG non dovrà essere trasmessa a questa Direzione Centrale.

Per l'utilizzo della procedura sarà consultabile, sempre sulla intranet, una guida operativa.

Per eventuali quesiti e problematiche amministrative è possibile rivolgersi alla sig.ra Daniela Persiani allo 06/46548159 daniela.persiani@interno.it, alla sig.ra Amelia Mazzariello amelia.mazzariello@interno.it e alla sig.ra Evelina Di Prisco evelina.diprisco@interno.it allo 06/46548158.

Per problematiche esclusivamente informatiche è possibile contattare la sig.ra Stefania Cipollini allo 06/46548034 o il sig. Filippo Iengo allo 06/46526863.

Si fa presente, infine che, dopo l'acquisizione delle certificazioni, in linea con precedenti orientamenti espressi in materia di verifica delle certificazioni contabili da parte del Ministero dell'Economia e delle finanze e della Corte dei Conti, questa Direzione Centrale, con la collaborazione di codeste Prefetture-UTG territorialmente competenti, valuterà l'opportunità di effettuare a campione una verifica delle stesse.

La presente circolare, trasmessa solo in via informatica e visualizzabile sul sito ufficiale della finanza locale alla pagina web <http://finanzalocale.interno.it/circ/fl2-17.html> deve essere inoltrata agli enti locali della provincia con cortese urgenza, stante la ravvicinata scadenza del termine previsto dalla norma di riferimento.

Roma, lì 7 febbraio 2017

IL DIRETTORE CENTRALE
(Verde)